



5. IL TURISMO SESSUALE A DANNO DEI MINORI

180

Misure speciali per la tutela dei minori

L'analisi generale del fenomeno SSCM (Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori) non differisce di molto rispetto a quanto descritto nel Rapporto CRC del 2015. Gli operatori delle ONG continuano a registrare il flusso di presenze italiane verso le destinazioni riconosciute "a rischio", in quanto meta di turismo sessuale in danno di minori ambosessi. La criticità più evidente, rilevata anche negli anni precedenti, è l'assenza di un coordinamento internazionale, problema che è ancora lontano dal potersi considerare risolto.

Non esiste un database su scala internazionale in cui catalogare e archiviare i *sex offenders* colti in flagranza di reato – qualora vengano processati nel Paese estero – né è possibile conoscere l'esito dei procedimenti giudiziari: reati contestati, eventuali condanne, misure emesse, pena detentiva, sanzione amministrativa, espulsione o altro. Un dato sommerso, e destinato a rimanere tale, che merita però di essere evidenziato, è quello dei casi in cui un *sex offender*, che abbia pagato per avere un rapporto sessuale con un minore, anche qualora venga sorpreso in flagranza di reato, riesce a evitare l'arresto utilizzando lo strumento della corruzione. Non si tratta di una eventualità remota, in quanto in alcuni

Paesi la corruzione delle autorità locali è tutt'altro che trascurabile. Com'è noto, il fenomeno SSCM nasce e si sviluppa nell'humus della fragilità economica della vittima, contrapposto alle possibilità economiche dell'*offender*. Tale vistosa asimmetria non si limita al rapporto vittima/cliente, ma ha ripercussioni anche nei rapporti tra chi commette un reato e chi, almeno in via teorica, dovrebbe sanzionarlo.

Permangono poi alcuni limiti nella verifica di applicazione delle norme: le relazioni prodotte dal Dipartimento per le Pari Opportunità⁶⁷, a cura dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, costituiscono ancora l'unica forma di monitoraggio sull'applicazione della Legge n. 269/1998⁶⁸. Non vi è poi alcuna verifica istituzionale sull'applicazione di quanto previsto all'art. 17 della Legge n. 38/2006⁶⁹. Anche in questo caso, l'attività di controllo è condotta solo dalle Associazioni del settore turistico e da Organizzazioni Non Governative⁷⁰, con tutti i limiti rappresentati dall'iniziativa privata: scarsità di fondi, limitata capillarità sul territorio, limitata autorevolezza nel rapportarsi con le aziende e ricevere risposte concrete, dettagliate e tempestive.

Dal 2008⁷¹, presso l'Istituto Diplomatico sono previsti corsi di formazione sul tema, a cura di una delle Associazioni del

⁶⁷ Cfr. <http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/organismi-collegiali/osservatorio-per-il-contrasto-della-pedofila-e-della-pornografia-minorile>.

⁶⁸ Legge 269/98 – "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù": <http://www.camera.it/parlam/leggi/98269l.htm>

⁶⁹ Legge 38/2006 – "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet": <http://www.camera.it/parlam/leggi/06038l.htm>

⁷⁰ La Legge n. 38/2006, all'art. 17 recita: 1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole

destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge n. ... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.500 a Euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle Attività Produttive.

⁷¹ Si veda l'attività dell'Osservatorio Nazionale (costituito dall'EBNT) per l'applicazione della Legge n. 269/1998 e del Codice di Condotta recepito dal CCNL Turismo. Nel biennio 2009-2010, in collaborazione con la SL&A, è stata condotta un'indagine sull'applicazione dell'art. 17.



Gruppo CRC⁷², rivolti al personale del Ministero degli Affari Esteri italiano destinato a prestare servizio all'estero.

Nell'industria turistica emerge un sensibile aumento della soglia di attenzione rispetto al problema: a partire dal 2013 e ancor più nell'ultimo anno, c'è stato un notevole incremento di aziende che hanno aderito a iniziative di sensibilizzazione, rivolte sia all'utente sia al personale interno all'azienda stessa, promosse da Organizzazioni Non Governative e confederazioni sindacali.

Un dato emerso nel 2015, e confermato nel 2016, riguarda il crescente **interesse anche da parte di aziende che operano in settori diversi da quello strettamente turistico:** l'attenzione non è più rivolta solo alle campagne di sensibilizzazione, ma anche all'approfondimento e all'informazione sul fenomeno e sugli aspetti normativi⁷³.

Si conferma inoltre la tendenza positiva rispetto a una maggiore attenzione dell'opinione pubblica al problema, complici le iniziative di sensibilizzazione di alcune Organizzazioni Non Governative, comprese quelle tese a incentivare la segnalazione del fenomeno⁷⁴. Esempio ne sono state soprattutto le iniziative tese a disincentivare il compimento di questo reato in occasione di grandi eventi che

moltiplichino la presenza di turisti, come i mondiali di calcio del 2014 e dei giochi olimpici del 2016, in Brasile⁷⁵.

A livello locale, si segnala che Roma, nel 2010, ha introdotto un Codice di condotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali nei viaggi e nel turismo⁷⁶. In occasione della campagna di sensibilizzazione dei mondiali di calcio 2014, è stata rilanciata anche l'iniziativa del Codice di condotta per i Comuni: il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha invitato i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e i Presidenti delle ANCI regionali ad aderire⁷⁷.

Pertanto il Gruppo CRC reitera le stesse raccomandazioni:

1. Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Interno, come già raccomandato nei precedenti Rapporti CRC, di adoperarsi per garantire una maggiore cooperazione tra l'Italia e i principali Paesi di destinazione, attraverso la stipula di Protocolli d'Intesa che facilitino l'attività investigativa e dunque l'applicazione

⁷² ECPAT Italia.

⁷³ Così, ad esempio, aziende appartenenti al settore farmaceutico e aziende che offrono servizi di comunicazione hanno richiesto percorsi di formazione specifici sul fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori e sulla normativa vigente, in occasione di viaggi e turismo (fonte ECPAT Italia).

⁷⁴ Cfr. <http://ecpat-france.fr/?s=Don%27t+look+away>.

⁷⁵ Iniziative rivolte alla formazione dei rappresentanti italiani (diplomatici, consolari e degli Istituti di Cultura all'estero) in partenza per 33 Paesi che ECPAT definisce "a rischio", a causa dell'alto tasso di turisti sessuali italiani. Si tratta di Paesi come Thailandia, Cambogia, Brasile, Repubblica Dominicana, Kenya, Nigeria, Romania e Moldavia.

⁷⁶ Campagna di sensibilizzazione "Don't Look Away!", finanziata dall'Unione Europea e dal Sesi (Servizi Sociali per l'Industria del Brasile) e coordinata da ECPAT France, è stata realizzata in collaborazione con altre cinque sedi ECPAT (Germania, Austria, Olanda, Lussemburgo e Ncf Polonia) e con 16 Paesi associati (Belgio, Brasile, Bulgaria, Estonia, Gambia, Italia, Kenya, Madagascar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Senegal, Sud Africa, Spagna, Svizzera e Ucraina). In Italia, la campagna, che porta il nome di "Non

voltarti dall'altra parte!", è stata lanciata il 27 settembre 2013, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, e ha visto l'adesione di diversi soggetti istituzionali e Associazioni: l'ex-Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Massimo Bray, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, CGIL, CISL e UIL, Terre di Mezzo, l'Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) e l'Alitalia. Cfr. [www.ecpat.it](http://ecpat-france.fr/?s=Don%27t+look+away) e <http://ecpat-france.fr/?s=Don%27t+look+away>.

⁷⁷ Cfr. ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani): <http://www.internazionali.anci.it/Contenuti/Allegati/lettera%20fassino%20ai%20sindaci1.pdf> Il Comune di Genova ha realizzato il progetto ETTS –Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e ao Turismo Sexual (Lotta alla tratta di persone e al turismo sessuale) – finanziato dall'Unione Europea. Per maggiori informazioni, si veda: <http://www.etts.eu/?lang=it>. Sono stati numerosi i provvedimenti: momenti di sensibilizzazione sul tema, materiali e interventi di prevenzione nelle scuole, un convegno (dal quale è stato tratto un testo di riflessione sul ruolo del cliente, a cura del Gruppo Abele) che, oltre ad analizzare il fenomeno, ha cercato di focalizzare il "che fare".



del principio di extraterritorialità, previsto dalla Legge 269/1998;

2. Al **Ministero della Giustizia**, nella piena accezione del principio di extraterritorialità, di sollecitare la procedibilità d'ufficio per il reato di cui all'art. 609 *quater* (atti sessuali con minorenni), nei confronti dei reati commessi all'estero;

3. Al **Ministero dello Sviluppo Economico** di prevedere moduli formativi, all'interno della formazione continua, per gli operatori del settore turistico e alberghiero, che illustrino il problema e forniscano strumenti per l'attivazione di misure di contrasto.